

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

Modifica del 14 giugno 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sul settore dei PF è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 3 e 4

¹ La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall'articolo 14 capoversi 2 e 3 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers).

³ Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

⁴ La valutazione è effettuata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin).

Art. 7 **Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori
degli istituti di ricerca**
(art. 17 cpv. 1 legge sui PF)

¹ Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

² La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall'articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers³; è fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF.

³ Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d'età stabiliti nell'articolo 21 LAVS⁴. In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d'intesa con la persona interessata.

- 1 **RS 414.110.3**
- 2 **RS 172.220.1**
- 3 **RS 172.220.1**
- 4 **RS 831.10**

⁴ In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

- a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
- b. l'età;
- c. la situazione personale e lavorativa;
- d. la durata dell'impiego.

⁵ Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI.

⁶ Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin.

⁷ Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell'ordinanza del 15 marzo 2001⁵ sul personale del settore dei politecnici federali.

⁸ In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni⁶.

Art. 7a Occupazioni accessorie

¹ L'esercizio di occupazioni accessorie remunerate da parte dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca è retto dall'articolo 11 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003⁷ sulla retribuzione dei quadri.

² L'intenzione di esercitare occupazioni accessorie a titolo gratuito deve essere notificata al Consiglio dei PF se tali occupazioni:

- a. potrebbero ridurre la capacità di rendimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri;
- b. potrebbero condurre a conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.

³ Deve essere notificata anche l'intenzione di esercitare occupazioni accessorie che potrebbero danneggiare la reputazione del settore dei PF.

⁴ Il Consiglio dei PF può vietare l'esercizio di occupazioni accessorie soggette all'obbligo di notifica oppure vincolarle a riserve e condizioni; sono fatte salve le competenze di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri.

⁵ La parte di reddito da attività accessorie che secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri va consegnata al datore di lavoro, deve essere consegnata al PF o all'istituto di ricerca di cui la persona interessata fa parte.

⁵ RS 172.220.113

⁶ RS 220

⁷ RS 172.220.12

⁶ Su richiesta, il Consiglio federale può decidere l'esonero totale o parziale dall'obbligo di consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie.

⁷ Il Consiglio dei PF può emanare direttive sulla procedura di notifica e sul controllo del rispetto delle disposizioni relative alle occupazioni accessorie.

Art. 8 Diritto di presentare proposte

I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consiglio dei PF proposte per l'assunzione degli altri membri delle direzioni delle loro scuole o delle loro direzioni.

Art. 9

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

